

REGOLAMENTO (CE) N. 816/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2007

relativo all'apertura di contingenti tariffari annuali per le importazioni dalla Turchia di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia ⁽²⁾ attua la fase finale dell'unione doganale. La sezione V di tale decisione stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli trasformati.
- (2) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia ⁽³⁾ stabilisce il regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati.
- (3) La decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione CE-Turchia ⁽⁴⁾ introduce nuovi miglioramenti commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati al fine di rafforzare e ampliare l'unione doganale e migliorare la convergenza economica a seguito dell'allargamento della Comunità avvenuto il 1º maggio 2004. Tali miglioramenti comportano concessioni sotto forma di contingenti tariffari esenti da dazi. Le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano a essere soggette alle disposizioni commerciali vigenti.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno stabilire che i contingenti tariffari aperti in virtù del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(5) Il regolamento (CE) n. 2026/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura per il 2006 e per gli anni successivi di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità europea di alcune merci provenienti dalla Turchia e ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93 ⁽⁶⁾ deve essere abrogato. Le quantità importate a norma del presente regolamento tra il 1º gennaio 2007 e la data di abrogazione devono essere detratte dalla quantità del nuovo contingente corrispondente.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari per le importazioni dalla Turchia delle merci di cui all'allegato sono aperti dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2007, alle condizioni indicate nel medesimo allegato.

L'ammissione al beneficio applicabile a tali contingenti tariffari è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. secondo quanto disposto dalla decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2026/2005 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il quantitativo del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0232 è diminuito in misura pari ai quantitativi di paste alimentari importati a norma del regolamento (CE) n. 2026/2005 (numero d'ordine 09.0205) tra il 1º gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 14.12.2005, pag. 3.